



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore CASELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 2010**

Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE)

ONOREVOLI SENATORI. - Il sistema della rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero, avvenuta già nel 2006, con l'elezione di dodici deputati e di sei senatori con provenienza circoscrizione estero, ha indubbiamente rappresentato un enorme passo in avanti per il nostro Paese.

L'integrazione nella vita parlamentare degli eletti dalle comunità italiane nel mondo ha costituito un momento importante verso quella restituzione morale e civile da molti invocata nei confronti del mondo dell'immigrazione, ma soprattutto il completamento di un sistema di rappresentanza per consentirne la partecipazione alle dinamiche politiche della società italiana. In soli tre anni da questo storico riconoscimento il quadro è tuttavia mutato. Le prime avvisaglie di questa regressione si sono avute fin dall'inizio della legislatura successiva, quando nella formazione dell'assetto di governo si è passati, nell'attribuzione delle competenze, dall'allora Ministro per gli italiani nel Mondo ad un vice Ministro degli affari esteri con delega specifica e infine ad un Sottosegretario tra le cui deleghe vi era anche quella degli italiani all'estero. Se l'esigenza di riformare l'istituto del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) era riconosciuta dopo l'elezione dei parlamentari eletti nelle circoscrizioni estero, tuttavia oggi si presentano ragioni che portano alla sua abolizione.

Del resto, le prime forme di istituzionalizzazione della vita delle nostre comunità risalgono alla fine degli anni sessanta, quando i flussi migratori avevano dispiegato pienamente la loro spinta propulsiva e cominciavano a diminuire la loro portata.

L'introduzione nella Costituzione della circoscrizione Estero e l'adozione del voto per corrispondenza sono apparse, oltre al-

l'atto conclusivo di un percorso di costruzione della rappresentanza degli italiani all'estero, come il riconoscimento di una loro piena soggettività democratica, pur con resistenze e contrasti, e quindi come la definitiva legittimazione di quel sistema architettonico che si era strutturato nel corso di alcuni decenni delineando diverse istanze rappresentative, ognuna con una propria fisionomia e particolare funzione.

Ad oggi, il Governo non ha avanzato alcuna ipotesi di riforma degli istituti di rappresentanza, anche se varie dichiarazioni in proposito del Sottosegretario per gli Italiani nel Mondo sono indubbiamente favorevoli a soluzioni di profonda revisione. Le motivazioni addotte per una tale scelta sono di duplice natura: l'una manifesta l'esigenza di contenere le spese in un momento di difficoltà finanziaria dello Stato, l'altra pone la necessità di riorganizzare l'intero sistema della rappresentanza intorno alla presenza dei parlamentari eletti all'estero. A proposito di quest'ultima ragione, occorre segnalare come il traguardo della circoscrizione Estero e del voto di corrispondenza abbia rappresentato l'occasione per un rilancio di una più generale strategia di consolidamento della rappresentanza degli italiani all'estero.

D'altra parte, se il ruolo dei parlamentari tende ad essere di per sé essenziale e centrale, diventando di diritto e di fatto l'asse intorno al quale costruire il nuovo impianto di rappresentanza degli italiani all'estero, ci si chiede se il CGIE possa reggersi in condizioni di certezza giuridica e di consenso politico tali da giustificare l'esistenza.

È importante sottolineare come la posizioni abrogazionistiche di tale ente siano anche animate dallo spessore di indifferenza e di perplessità insieme che anima l'opinione

pubblica nei confronti del CGIE ed anche per gli ingenti costi burocratici. Fondi, questi, che potrebbero essere destinati ai concittadini più bisognosi nelle diverse circoscrizioni estere. Nascono così riflessioni ed interrogativi sui passaggi di riforma che si stanno compiendo in Parlamento, soprattutto in termini di coerenza con la prospettiva della riorganizzazione del sistema parlamentare. Se una delle soluzioni probabili è quella della collocazione esclusiva degli eletti nel Senato di tipo federale, appare prudente limitare le funzioni di rappresentanza generale del CGIE, se non proprio ipotizzare una sua abolizione, dal momento che i parlamentari eletti all'estero potrebbero essere gli interlocutori più accreditati dello specifico ramo di appartenenza del Parlamento. Inoltre, l'ipotizzata presenza organica dei rappresentanti regionali nello stesso CGIE rischierebbe di costituire una confusa sovrapposizione rispetto al Senato federale. La rappre-

sentanza finirebbe con l'essere svuotata di molti dei contenuti che ne hanno sostanziato l'esercizio, arretrando a livelli di mera esteriorità e di puro automatismo istituzionale. E proprio la componente parlamentare, nel momento delicato del suo accreditamento, si vedrebbe privata degli spazi di mediazione e di intervento nei quali dovrebbe consolidare la sua funzione e la sua autorevolezza. Pertanto, un atteggiamento puramente difensivo del sistema di rappresentanza esistente nel CGIE, disgiunto da una più complessa considerazione delle risorse umane e materiali da mettere in campo nella dimensione globale in cui l'Italia è destinata ad operare, apparirebbe alla lunga come un espediente di pura sopravvivenza.

In definitiva, il presente disegno di legge, con l'abolizione del CGIE, sopprime il sistema di rappresentanza dei cittadini italiani all'estero, di cui l'Italia si è dotata nel corso degli ultimi decenni.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. La legge 6 novembre 1989, n. 368, è abrogata.

### Art. 2.

1. Le risorse derivanti dalla soppressione del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono devolute ai cittadini italiani residenti all'estero che si trovino in stato di bisogno e ripartite tra le circoscrizioni Estero in misura proporzionale alle necessità.

2. Il Ministro degli affari esteri stabilisce, con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.